

ACCORDO DECENTRATO DI ENTE

DEROGA AI VINCOLI DI DURATA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO STIPULATI DALL'INGV

Le Parti:

- premesso che l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) continuerà ad avvalersi fino al 31/12/2012 del personale inserito nelle liste di cui all'art. 1, commi 519 e 558, legge n. 296/2006 e all'art. 3, comma 90, legge n. 244/2007, il cui rapporto di lavoro era stato a suo tempo prorogato ai sensi del richiamato art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 e rinnovato con l'Accordo Decentrato di Ente sottoscritto il 18/2/2010;
- considerato che l'INGV ritiene necessario continuare ad avvalersi di detto personale anche oltre la data del 31/12/2012, dal momento che non solo non ha potuto completare il processo di stabilizzazione ma non ha potuto neanche beneficiare della finestra temporale prevista dall'articolo 17 del decreto legge n. 78/2009 che consentiva forme speciali di reclutamento, attraverso la riserva di posti (40%) nelle procedure concorsuali da espletare nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale da concretizzare nel periodo 2010/2012;
- considerato che pressanti esigenze operative richiedono il mantenimento in servizio del personale di cui trattasi (n. 189 unità attualmente in servizio), che tale personale risulta perfettamente inserito in tutte le attività istituzionali, dopo essere stato adeguatamente formato a svolgerle, prime tra tutte quelle connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica che l'Ente assicura in stretto rapporto di cooperazione con gli Organi di Protezione civile, e che i relativi oneri sono già a carico del bilancio ordinario dell'Ente;
- considerato che altre n. 56 unità di personale, non inserite nelle predette liste, assunte per la prima volta in data antecedente al 31/12/2009, sono attualmente impiegate su progetti di ricerca, che tali progetti sono ancora in corso di esecuzione e si prolungheranno, pur con scadenze tra loro eterogenee, oltre il 31/12/2012, rendendo necessario il mantenimento in servizio del predetto personale in alcuni casi oltre la durata prevista dai contratti attualmente stipulati;
- vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 21 dicembre 2009, prot. 0054723;
- visto il protocollo di intesa sul lavoro pubblico siglato tra governo e organizzazioni sindacali l'11 maggio 2012 in cui si avvia un percorso finalizzato a trovare soluzione al problema del precariato e si rinvia esplicitamente a intese e accordi aziendali per la proroga e il rinnovo dei contratti nel quadro della legislazione vigente e nell'ambito delle risorse disponibili;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 4 bis, decreto legge n. 368/2001 occorre stipulare un CCNI di Ente con le OO.SS. maggiormente rappresentative, per la deroga ai vincoli di durata dei contratti a tempo determinato fissati dalle norme di legge e di contratto per il personale del comparto delle Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione,

concordano quanto segue:



1. L'INGV, in deroga ai vincoli di durata dei contratti a tempo determinato per il personale del comparto delle Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione, continua ad avvalersi anche oltre la data del 31 dicembre 2012 del personale il cui rapporto di lavoro era stato prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge n. 296/2006 e rinnovato con l'Accordo Decentrato di Ente sottoscritto il 18/2/2010; il contratto del personale di che trattasi, pertanto, verrà prorogato per un quadriennio, fino al 31 dicembre 2016, verificata annualmente la disponibilità finanziaria sui fondi ordinari di Bilancio.

PER LA PRIMA VOLTA

2. L'INGV, stante la necessità di avvalersi delle unità di personale assunte in data antecedente al 31/12/2009 con contratto a termine attualmente impiegato su progetti specifici finanziati con fondi esterni, per lo svolgimento di attività che proseguono oltre la durata prevista dagli attuali contratti, concorda di posticipare senza soluzione di continuità la scadenza del termine del contratto, verificata annualmente la disponibilità finanziaria, fino alla data del 31 dicembre 2016.

3. Ove necessario, in virtù delle esigenze tecniche e professionali proprie del progetto, l'espletamento di una procedura selettiva e, quindi, la modifica del titolo giuridico, in caso di contiguità tra la fine del precedente contratto e l'eventuale inizio del nuovo rapporto di lavoro, non verrà disposta alcuna interruzione né verrà meno l'anzianità fino ad allora maturata nel rispetto delle leggi vigenti.

4. L'INGV si impegna a considerare elemento di preferenza ai fini concorsuali l'esperienza pregressa maturata dal personale in servizio con contratti a tempo determinato e con assegni di ricerca, così come previsto dall'art. 17, commi 10 e 13, decreto legge n. 78/2009.

5. In occasione della stipula dei nuovi contratti di cui al precedente punto 3, il personale interessato potrà essere assegnato anche a progetti diversi o a diverse linee di attività, purché afferenti a mansioni equivalenti, con oneri a valere sui fondi esterni ovvero sul fondo ordinario, nei limiti di cui all'art. 1, comma 187, della legge 29 dicembre 2005, n. 266.

6. Per il personale non compreso nel presente accordo, qualora si verificassero le condizioni di necessità per il superamento dei limiti di durata dei relativi contratti a tempo determinato, l'INGV si impegna a convocare un nuovo tavolo sindacale per procedere ai sensi dell'art. 5, comma 4 bis, decreto legge n. 368/2001.

Roma, 18/7/2012

INGV

scf Gm
fullye

FLC CGIL

FIR CISL

UIL RUA

ANPRI

USI RdB

Maurizio Pizzol
Antonio Nello
Antonio Nello
Antonio Nello
Antonio Nello